

**31 luglio 2017**



## **EDILIZIA**

**Nuovi titoli per lavori edili: il modello di permesso di costruire operativo il 21 ottobre**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 31/07/2017*

**Per Scia, Cila e agibilità i moduli sono già utilizzabili**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 31/07/2017*

## **IMPIANTI**

**Impianti a gas, sanzioni rafforzate per chi installa senza autorizzazione**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 31/07/2017*

## **SPLIT PAYMENT**

**Split payment, decreti ed elenchi guidano i fornitori nella «scissione»**

*Il Sole 24 Ore pag. del 31/07/2017*

## **ROTTAMAZIONE CARTELLE**

**Rottamazione cartelle, interessi al 4,5% per chi non salda entro oggi**

*www.ilsole24ore.com del 31/07/2017*

## **FISCO**

**La babele delle riforme fiscali**

*Italia Oggi7 pag. 7 del 31/07/2017*

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

31 Lug 2017

## Nuovi titoli per lavori edili: il modello di permesso di costruire operativo il 21 ottobre

Raffaele Lungarella

Con il via libero al nuovo modello per la richiesta del permesso di costruzione con l'accordo, siglato nella seduta della conferenza unificata dello scorso 6 luglio, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, è proseguita l'azione di revisione della modulistica unificata e standardizzata che ingegneri, architetti e geometri devono utilizzare nelle pratiche relative ai titoli abilitativi alla realizzazione degli interventi edilizi.

I moduli unificati per la Scia, la Cila e la segnalazione certificata di agibilità sono stati approvati dalla conferenza unificata lo scorso 4 maggio e possono essere già usati in tutti gli ottomila comuni d'Italia dal 30 giugno.

Invece per il nuovo modello di permesso di costruire le tappe sono tre:

- ◆ fino al 30 settembre le Regioni potranno apportare eventuali modifiche che ritengono necessarie per rendere adeguato il modulo revisionato alla propria normativa edilizia;
- ◆ entro il 20 ottobre i Comuni dovranno mettere a disposizione il modulo sui propri siti, o rinviare a siti in cui esso è pubblicato. Si applica la stessa sanzione prevista dal decreto legislativo 126/2016 (cosiddetto Scia<sup>1</sup>) per la mancata pubblicazione dei moduli unificati. La mancata pubblicazione costituisce per i dirigenti illecito disciplinare, che può costare la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo tra i tre giorni e i sei mesi.
- ◆ dal 21 ottobre il modulo per chiedere un permesso di costruire diventa operativo in automatico in tutta Italia.

Rispetto alla versione approvata nel giugno del 2014, il nuovo modulo unificato per il permesso di costruire ha una nuova impaginazione in alcune sue parti (il quadro riepilogativo della documentazione è stato spostato nella parte finale) e sono state apportate modifiche ad alcuni riquadri tematici per adeguarne i contenuti ai cambiamenti intervenuti nel frattempo nelle normative di settore. Con l'uscita di scena della denuncia di inizio attività, è, per esempio, sparito dal modulo unificato per il permesso ogni riferimento a questo titolo abilitativo.

Le non molte modifiche apportate sono concentrate, in quello che è il corpo centrale della richiesta di permesso, cioè nella relazione di asseverazione che deve essere sottoscritta dal progettista dell'intervento.

In questa parte è stata maggiormente dettagliata la tipologia degli interventi e la descrizione delle opere per la cui realizzazione viene richiesto il rilascio del permesso di costruzione, per tenere conto della mappa delle attività riportata nell'allegato al decreto legislativo 222/2016.

Nel nuovo modulo le singole attività sono state abbinate univocamente alla loro numerazione riportata in quell'elenco. In alcuni casi, il rinvio ad essa permette una più agevole individuazione del motivo per il quale viene richiesto il permesso, mentre in altri non aggiunge nulla

all'identificazione dell'intervento che, nel vecchio modello di richiesta, risultava già ben individuato con il richiamo alla norma del Dpr 380/2001 che lo descriveva.

Nella prima casistica rientrano le richieste relative alle varianti ai permessi di costruire già rilasciati e ai cambiamenti di destinazione d'uso. Il rinvio al corrispondente numero nell'allegato al decreto legislativo Scia 2, rende chiaro che, anche se sull'immobile non viene fatto alcun intervento edilizio, un mutamento di destinazione d'uso di rilevanza urbanistica necessita di un permesso di costruzione quando si vuole utilizzare come residenza o destinare ad attività turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, o rurale un immobile classificato diversamente in precedenza. Nell'elencazione dei casi classificati come nuova costruzione, nel nuovo modulo è stata aggiunta una voce relativa agli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 comma 1 del Dpr 380/2001. È, invece, rimasta identica, nelle due versioni del modello, l'identificazione della ristrutturazione edilizia: si tratta sempre di un ventaglio di interventi edilizi, connessi tra di loro, che porteranno alla sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio esistente con uno nuovo e al possibile ridisegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Quando si presenta la richiesta

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

31 Lug 2017

## Nuovi titoli per lavori edili/2: per Scia, Cila e agibilità i moduli sono già utilizzabili

Raffaele Lungarella

Dallo scorso primo luglio, gli ingegneri e gli altri tecnici dell'edilizia possono presentare agli uffici dei Comuni le pratiche di segnalazione certificata di inizio attività (Scia), comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), segnalazione certificata di agibilità e le altre comunicazioni relative agli interventi edilizi, compilando i moduli standard, licenziati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali nella seduta dello scorso 4 maggio.

Il 30 giugno è, infatti, scaduto il termine entro il quale i tecnici dei Comuni dovevano pubblicare sui siti istituzionali i moduli unificati e standardizzati, per non incorrere nella sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dallo stipendio da 3 giorni a sei mesi.

È possibile che molti Comuni, soprattutto quelli che per la loro piccola dimensione avrebbero più difficoltà a farlo autonomamente, abbiano provveduto alla pubblicazione rinviando, come consentono le disposizioni del ministero della Semplificazione, con un link, alla piattaforma telematica di riferimento oppure alla modulistica caricata da ogni Regione sul proprio sito istituzionale.

In ogni caso, la mancata pubblicazione non fa venire meno il diritto dei tecnici a utilizzare la nuova modulistica, nella versione originaria oppure in quella eventualmente adattata da ogni Regione alla propria normativa.

Le Regioni nel recepire la nuova modulistica, potevano infatti apportarvi le modifiche ritenute necessarie per adeguarla alla realtà di ognuna di esse. Tredici di esse hanno rispettato questo termine (tra le altre Toscana, Umbria, Campania, Liguria, Piemonte). Dal monitoraggio condotto dal ministero della Semplificazione risulta che attualmente tutte le Regioni hanno adottato un provvedimento di recepimento di quella modulistica. In alcuni casi, (come quello della Sicilia) per rispettare la tabella di marcia, la modulistica è stata recepita nella versione identica a quella della conferenza unificata; in altri (per esempio Toscana ed Emilia Romagna) si è proceduto a un'adozione provvisoria, in attesa della conclusione dei processi di revisione della normativa regionale in materia di governo del territorio e dell'edilizia.

Entro i primi giorni dello scorso gennaio, il ministro delle Infrastrutture avrebbe dovuto redigere un glossario unico, applicabile in ogni Comune, con la descrizione dettagliata delle opere per la cui realizzazione deve essere utilizzata la modulistica standard dei singoli titoli abilitativi. Per produrre quella lista, la conferenza unificata ha, ora, istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione dei tecnici delle Regioni, dei Comuni e delle Province, senza però indicare una data entro cui concludere i lavori.

Se per la modulistica le Regioni hanno sostanzialmente rispettato i tempi o ritardato di poco, non si può dire la stessa cosa per l'adozione del regolamento edilizio tipo, che avrebbero dovuto

recepire entro lo scorso 18 aprile. Finora l'hanno fatto in poche: Liguria, Lazio, Puglia ed Emilia Romagna.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

31 Lug 2017

## Impianti a gas, sanzioni rafforzate per chi installa senza autorizzazione

Giuseppe Latour

Sanzioni rafforzate per chi installa impianti senza autorizzazione. Obbligo di richiedere l'autorizzazione anche per i piccoli impianti di combustione a gpl, metano e biogas. E aggiornamento dei valori limite di emissione, con il vincolo ad adeguarsi per chi supera i nuovi tetti. Sono le novità principali del decreto legislativo sulle emissioni degli impianti di combustione medi, approvato venerdì in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Il testo, preparato dagli uffici del ministro Gian Luca Galletti, dovrà passare adesso dall'esame delle commissioni parlamentari, in vista dell'approvazione definitiva.

Lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega prevista all'articolo 17 della legge europea 2015, per recepire in Italia la direttiva Ue 2015/2193. L'obiettivo è duplice: intervenire sulle regole dei medi impianti di combustione, per i quali c'è un obbligo di recepimento fissato al 19 dicembre prossimo. E, in secondo luogo, riordinare la disciplina generale relativa agli stabilimenti, inserita nel Codice ambiente. Sono state segnalate, nel corso degli anni, dalle amministrazioni e dagli operatori del settore, criticità relative alla sua applicazione.

Tra tutti gli interventi previsti dal decreto, quello più rilevante riguarda alcuni medi impianti di combustione che, per effetto della direttiva europea, dovranno passare da un'autorizzazione anche se adesso possono essere installati liberamente. Si tratta, soprattutto, di impianti a metano, gpl o biogas di potenza termica compresa tra 1 e 3 MW. Anche se la relazione illustrativa precisa che "tale impatto è in tutti i casi estremamente ridotto rispetto a quello che interesserà gli altri paesi europei in quanto in Italia, come anzidetto, indipendentemente da un vincolo europeo, l'obbligo di autorizzazione per la maggior parte degli impianti di combustione di potenza inferiore a 50 MW è stato introdotto fin dal 1988".

L'altro passaggio importante prevede l'aggiornamento dei valori limite di emissione di legge previsti per le diverse categorie di sostanze inquinanti, "che rappresentano oggi in riferimento molto datato in quanto corrispondenti a quelli già previsti dal decreto 12 luglio 1990". Questa revisione, effettuata con il contributo dell'Istituto superiore di sanità, prende a riferimento il vigente sistema europeo di classificazione delle sostanze pericolose. Questo rimescolamento ha un impatto anche in termini di investimenti: i gestori degli stabilimenti esistenti dovranno, infatti, porre in essere gli interventi volti ad assicurare il rispetto dei limiti. I termini sono, comunque, molto ampi: tra il 2025 e il 2030.

Sul piano delle sanzioni, lo schema di decreto all'esame provvede ad aggiornare l'entità delle ammende previste per le fattispecie di maggiore rilievo (ammende mai modificate rispetto a quelle introdotte nel 1988). Questo, concretamente, comporta incrementi molto notevoli che in

qualche caso portano le sanzioni ad aumentare fino a oltre dieci volte. In aggiunta, vengono trasformati in illeciti amministrativi oggetto di sanzione pecuniaria alcune fattispecie penali di minore rilievo. Viene, infine, prevista una disciplina transitoria per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

# Split payment, decreti ed elenchi guidano i fornitori nella «scissione»

## *I rapporti con la Pa e le quotate*

La nuova versione dello *split payment*, a un mese dalla sua entrata in vigore e dopo l'emanazione di due decreti ministeriali, esce dal rodaggio e impone a imprese e professionisti un radicale cambio di abitudini nei loro rapporti con: le pubbliche amministrazioni; le società controllate dalle autorità centrali e locali; le controllate a loro volta dalle società precedenti; le società quotate al Ftse Mib.

### **Il meccanismo**

Lo *split payment* o «scissione dei pagamenti» è un sistema di riscossione che pone in capo al cessionario (invece che al cedente) l'obbligo di versare l'Iva all'Erario. In quanto mero sistema di riscossione, non determina (come invece avviene nelle ipotesi di *reverse charge*) lo spostamento del debito Iva dal cedente al cessionario, ma solo dell'obbligo di versamento dell'imposta. Il cedente rimane «giuridicamente» debitore, anche se il pagamento va effettuato dal cessionario.

Il nuovo sistema ha particolare rilievo in termini di responsabilità: il cedente è sempre responsabile del regime Iva dell'operazione e della sua fatturazione, mentre il cessionario, almeno per quanto riguarda gli acquisti delle Pa nell'ambito istituzionale, è unicamente responsabile del versamento dell'imposta desumibile dalla fattura.

### **I soggetti**

Fin dall'emanazione della nuova versione dello *split payment* con il decreto legge 50/2017, si è compreso che il problema più spinoso che si sarebbe posto era quello di delimitare in modo puntuale il perimetro soggettivo di operatività della norma. Sul punto, infatti, è intervenuto già più volte il ministero.

In particolare, il legislatore ha previsto una particolare forma di limitazione della responsabilità del fornitore che, trovandosi in possesso di una dichiarazione dell'acquirente che attesta di essere soggetto alla disciplina, deve applicare lo *split payment* a prescindere da altri approfondimenti. Inoltre, il ministro dell'Economia, con i decreti del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017, ha introdotto un rigido sistema di liste che consentono al fornitore una rapida forma di controllo nei confronti del proprio cessionario/committente.

### **Le liste**

In attuazione di tali disposizioni, poi, il 26 luglio il dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito quattro elenchi e alcune puntualizzazioni interpretative di particolare importanza, vevoli con riferimento al 2017. Gli elenchi riportano le informazioni di dettaglio di tutte le società controllate e quotate che sono sottoposte al particolare adempimento.

Inoltre, per le pubbliche amministrazioni il dipartimento ha cercato di dare un'interpretazione al dettato regolamentare. Il Dm del 13 luglio 2017 ha previsto che lo *split payment* si applichi alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007. Questa espressione non è ancora di per sé esaustiva. Proprio per questo lo stesso dipartimento ha specificato che i fornitori dovranno prendere in considerazione l'elenco Ipa (indice delle pubbliche amministrazioni) sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Nell'utilizzo dell'elenco sarà necessario, però, fare attenzione alle indicazioni diffuse con la circolare 1/DF/2015 che ripercorre in dettaglio le regole da seguire per individuare il limite dell'obbligo di fatturazione elettronica. Infatti, nell'indice Ipa possiamo trovare iscritti alcuni dei soggetti, anche per loro spontanea iniziativa, che non sono destinatari della fatturazione elettronica obbligatoria; fra questi, ad esempio, i gestori di servizi pubblici oppure le aziende speciali non costituite in forme societaria.

Sicuramente il sistema delle liste, applicato per la prima volta per il 2017, dovrebbe diventare il meccanismo principale nei prossimi anni. Il Dm del 27 giugno 2017, integrato dal Dm 13 luglio 2017, ha previsto l'emanazione entro il 20 ottobre di ogni anno di una lista provvisoria, con possibilità di interazione diretta con i soggetti interessati nei 15 giorni successivi, la pubblicazione delle liste definitive entro il 15 novembre e l'entrata in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Magrini

Benedetto Santacroce

**ATTENZIONE ALLE SCADENZE**

# Rottamazione cartelle, interessi al 4,5% per chi non salda entro oggi

–di S. Morina e T. Morina | 30 luglio 2017

Per i **contribuenti** che si avvalgono della rottamazione delle cartelle scade oggi lunedì 31 luglio il termine per **pagare la prima o unica rata** per la rottamazione. I contribuenti che, salvo proroghe postume, non pagheranno la prima o unica rata della definizione, perderanno i benefici previsti dalla legge e l'agenzia delle Entrate-Riscossione riprenderà le procedure. Da qui l'opportunità di ripassare le regole su **come effettuare i pagamenti** e sulle conseguenze che possono derivare dal fatto di non pagare da subito o di smettere di pagare nel corso del piano di versamenti.

## Le rate

Per i pagamenti, è stabilito che il 70% delle somme dovute per la rottamazione deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Il pagamento può essere fatto in unica soluzione entro oggi, o a rate (al massimo tre nel 2017 e due nel 2018). Per il 2017, la scadenza delle rate è fissata al **31 luglio, al 30 settembre, che slitta al 2 ottobre, e al 30 novembre 2017**; per il 2018, la scadenza delle rate è fissata al **30 aprile** e al 30 settembre, che slitta al **1° ottobre 2018**.

**Per chi sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare dal 1° agosto 2017.**

## Cosa accade a chi non paga

Chi non rispetterà la scadenza di domani perderà i benefici della rottamazione. La legge stabilisce, infatti, che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata:

- la definizione non produce effetti e ripartono le procedure di riscossione;
- non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateazione, salvo che per cartelle e avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione;
- possono essere ripresi i pagamenti delle rate in corso alla data di presentazione della domanda e in regola con i precedenti pagamenti. In questo caso, l'agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze, secondo un piano con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.

## Problemi simili se il pagamento è parziale

Se il mancato, insufficiente o tardivo pagamento riguarda rate successive alla prima:

- si perdono gli effetti della definizione e ripartono le procedure di riscossione;
- non si possono ottenere nuove dilazioni salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione;

- i precedenti pagamenti sono considerati acconti sugli importi complessivamente dovuti.

Una ricognizione dei provvedimenti che hanno messo alle corde imprese e professionisti

# La babele delle norme fiscali

## Dal balletto delle proroghe all'invio delle fatture: è caos

Pagina a cura  
di ANDREA BONGI

Una raffica di provvedimenti fiscali che mettono alle corde imprese e professionisti. Sono molte le misure fiscali adottate in questi ultimi mesi che stanno rendendo estremamente difficile il lavoro di chi è chiamato a interpretarli e adempierli. A nulla sembra essere servito il coro di proteste levatosi nello scorso mese di dicembre, dopo l'approvazione del collegato fiscale, il famigerato decreto n. 193/2016. Anche nei primi mesi dell'anno in corso il legislatore fiscale ha emanato tutta una serie di norme di incerta applicazione che vanno nella direzione esattamente opposta a quella semplificazione del sistema normativo e della riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, da più parti auspicata come ormai imprescindibile.

In questa situazione il lavoro dei commercialisti è ormai paragonabile a una vera e propria «via crucis», come ha scritto il presidente del Cndcec Massimo Miani in un documento del 13 luglio scorso, nel quale si elencano le attuali criticità del sistema fiscale italiano indicando alcune proposte per il suo miglioramento.

Nella tabella sono elencate alcune delle più recenti norme il cui impatto sul sistema economico ha generato difficoltà e problematiche di ogni tipo.

Sempre più spesso è la legislazione a getto continuo e intermittente che finisce per creare disagi enormi sia ai suoi destinatari finali sia ai soggetti chiamati ad applicarle e farle rispettare. Altre volte è il ritardo, se non addirittura l'assenza, dei necessari provvedimenti attuativi che finisce per lasciare nell'incertezza più totale i destinatari delle norme stesse. Si pensi, tanto per fare un esempio ravvicinato nel tempo, a quello che è successo in relazione all'ampliamento del perimetro dei soggetti obbligati al meccanismo denominato split payment, introdotto dal dl 50/2017 con effetto dal 1° luglio 2017. Il provvedimento attuativo della disposizione è uscito soltanto il 27 giugno, tre giorni prima del debutto delle novità, e questo, tutto sommato, è stato il male minore. Il peggio infatti è che al provvedimento stesso erano allegati gli elenchi dei nuovi soggetti obbligati al meccanismo della scissione dei pagamenti che contenevano evidenti errori. Società non in possesso dei requisiti previsti dalla legge erano state infatti erroneamente inserite negli elenchi suddetti. Risultato: il caos più totale. Poi la correzione degli elenchi con nuovo provvedimento datato 13 luglio 2017 e l'incertezza che regna ancora

I provvedimenti mal digeriti	
Provvedimenti incriminati	Problematiche create
<b>Termini di pagamento delle imposte - Dpcm di proroga del 20 luglio 2017</b>	Il provvedimento crea un doppio binario fra termini che restano invariati e altri che slittano. Sono esclusi dalla proroga i lavoratori autonomi e i versamenti Irap ed Iva. Esiste il rischio di dover modificare i termini dei pagamenti rateali già predisposti
<b>Ampliamento soggetti obbligati allo split payment (DL 50/2017)</b>	L'obbligo decorre dal 1° luglio 2017. Il decreto attuativo esce il 27 giugno con gli elenchi dei nuovi soggetti. Vengono inseriti soggetti che non hanno i requisiti. Gli elenchi sono stati corretti lo scorso 13 luglio. Da capire la sorte delle operazioni assoggettate a split in tale periodo
<b>Nuove comunicazioni liquidazioni Iva ed elenchi semestrali fatture emesse e ricevute (dl 193/2016)</b>	Oltre al normale disagio arrecato da sei nuove comunicazioni annuali l'amministrazione finanziaria ha anche scelto di adottare nuove procedure telematiche di trasmissione diverse da quelle finora utilizzate
<b>Nuovi limiti all'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali (dl 50/2017)</b>	La norma riduce il limite dei crediti da dichiarazione utilizzabili in compensazione senza visto di conformità da 15 mila a 5 mila euro. Interviene nel bel mezzo del periodo dichiarativo quando molti crediti sono già stati utilizzati sulla base dei limiti precedenti
<b>Ricalcolo dell'acconto Ires con base Ace 2016 con nuove aliquote 2017 (dl 50/2017)</b>	Anche in questo caso la norma irrompe nel bel mezzo delle scadenze di pagamento e impone il ricalcolo degli acconti Ires 2017 sulla base di nuove regole. Molte società avevano già pagato gli acconti e sono costrette al ricalcolo
<b>Introduzione obblighi a carico degli intermediari immobiliari per locazioni brevi cosiddetta Tassa Airbnb (dl 50/2017)</b>	La norma è confusa. Necessita di un provvedimento attuativo che esce solo il 12 luglio scorso prevedendo obblighi a decorrere dal precedente mese di giugno. I maggiori portali di locazioni turistiche dichiarano di non adempiere agli obblighi retroattivi
<b>Introduzione dal 1° gennaio 2017 nuovo regime naturale di cassa per imprese minori (dl 193/2016)</b>	Il regime è obbligatorio salvo opzione per l'ordinaria. La norma è caotica e crea disagi applicativi. Si prevede l'abbattimento totale del magazzino al 31.12.2016 con probabile perdita per la maggioranza dei soggetti nel 2017. Perdita che a tutt'oggi risulta non riportabile
<b>Riduzione del termine per l'esercizio al diritto della detrazione dell'Iva sugli acquisti (dl 50/2017)</b>	Si riduce il termine per la detrazione Iva sugli acquisti con decorrenza dal 2017. I contribuenti avranno di fatto solo 4 mesi di tempo per registrare e detrarre le fatture dell'anno precedente. C'è il rischio concreto per molti di perdere l'Iva sugli acquisti

soprana sulle operazioni del periodo in cui questi soggetti sono stati, loro malgrado, iscritti negli elenchi dei nuovi obbligati all'applicazione della scissione Iva dei pagamenti.

Errori e tempistica infelice hanno caratterizzato anche la proroga dei termini di versamento delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2017. Con un Dpcm uscito nel pomeriggio del 20 luglio scorso il legislatore ha disposto il differimento della scadenza di versamento del 30 giugno allo stesso 20 luglio. Alla beffa di una simile proroga si è aggiunto immancabilmente anche il danno causato dal fatto che il provvedimento era mal formulato e incompleto. Sono molti gli aspetti problematici che sono stati evidenziati già all'indomani del provvedimento contro il quale si è sollevata una vera e propria levata di scudi che ha costretto il Mef a fare il mea culpa e annunciare, oltre all'ennesimo tavolo tecnico di confronto con le categorie, l'imminente pubblicazione di un decreto correttivo attraverso il solito comunicato stampa avente forza di legge.

Gli esempi potrebbero continuare, ma quello che qui preme è sottolineare i tratti comuni che questo tipo di norme hanno e che costituiscono la principale causa delle problematiche e del caos normativo che gli stessi sono capaci di generare.

Il primo di questi riguarda la tempistica dei provvedimenti normativi in questione. In generale si tratta di disposizioni normative emesse in aperta violazione dell'articolo 3 della legge n. 212 del 2000, ai sensi della quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Altre volte la violazione riguarda anche la disposizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo 3 sopra citato secondo la quale relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano soltanto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello

in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Altre volte è la chiarezza, o meglio, la non chiarezza dei provvedimenti normativi, a creare enormi disagi a chi è chiamato a interpretarli e applicarli. Questo modo di legiferare lascia aperti spazi enormi nelle quali l'amministrazione finanziaria può scorrazzare liberamente attraverso provvedimenti normativi di carattere secondario e circolari esplicative che finiscono, di fatto, per assumere il ruolo di vere e proprie norme interpretative.

In alcuni casi le problematiche per i contribuenti e gli operatori vengono generate non tanto dalla norma quanto dalle modalità pratiche di attuazione. In questo senso si veda quello che sta succedendo in relazione ai nuovi adempimenti introdotti dal dl 193/2016 in tema di liquidazioni Iva e invio dati delle fatture. Tali obblighi, come testimoniato anche dal Cndcec nel documento sopra ricordato, si stanno infatti rivelando assai più onerosi del previsto anche per la scelta dell'Agenzia delle

entrate di adottare nuove procedure telematiche di trasmissione e di certificazione delle stesse che ovviamente richiedono nuovi programmi, test ed esperienze.

In generale però il più grave problema che affligge i provvedimenti fiscali ricordati è la mancata valutazione circa l'impatto di tali norme sull'economia reale. Sempre più spesso il legislatore sembra sottovalutare, se non addirittura non considerare nemmeno, quale sarà l'effetto concreto delle norme introdotte sul sistema paese e sulla sua economia. Ecco allora che molte norme finiscono per creare più disagi e complicazioni rispetto ai reali effetti sul gettito o sui comportamenti dei contribuenti.

Per rimediare agli errori e alla confusione creata da questo tipo di provvedimenti si ricorre sempre più spesso agli annunci di correzione e alle promesse di modifiche. Ma come è facile comprendere quello costretto ad aggarrarsi ai comunicati stampa è ormai un fisco allo sbando.